



COMUNE DI FROSSASCO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 16 ottobre 2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28 aprile 2023

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.- Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 - Competenze
- Art. 4 - Responsabilità
- Art. 5 - Servizi gratuiti
- Art. 6 - Servizi a pagamento
- Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 8 - Dichiarazione di morte
- Art. 9 – Atto di morte
- Art. 10 – Denuncia della causa di morte
- Art. 11 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato
- Art. 12 - Medico necroscopo
- Art. 13 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali
- Art. 14 - Autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione
- Art. 15 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi
- Art. 16 – Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 17 – Periodo di osservazione
- Art. 18 – Morte improvvisa o apparente
- Art. 19 – Riduzione del periodo di osservazione
- Art. 20 – Condizioni per l'osservazione
- Art. 21 - Deposito di osservazione o camera mortuaria

CAPO IV - FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA

- Art. 22 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 23 – Tipi di feretri
- Art. 24 – Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri
- Art. 25 - Fornitura gratuita del servizio funebre
- Art. 26 - Piastrina di riconoscimento

CAPO V- TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 27 - Definizione di trasporto funebre
- Art. 28 - Definizione di attività funebre
- Art. 29 – Servizi e trattamenti funebri
- Art. 30 – Modalità del trasporto funebre e dell'attività funebre
- Art. 31 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre
- Art. 32 – Autorizzazione al trasporto
- Art. 33 – Trasporto in caso di cremazione
- Art. 34 - Trasporto di cassette di resti ossei
- Art. 35 - Trasporto di urne cinerarie
- Art. 36 – Caratteristiche dei mezzi di trasporto
- Art. 37 – Locali di custodia dei mezzi di trasporto
- Art. 38 - Controlli igienico-sanitari
- Art. 39 - Trasporti funebri istituzionali
- Art. 40 - Trasporti funebri non istituzionali
- Art. 41 - Riti religiosi
- Art. 42 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 43 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività Art. 44 - Trasporti

all'estero o dall'estero

Art. 45 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Art. 46 - Inadempimenti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47- Cimiteri

Art. 48 – Divisione delle aree in cimitero

Art. 49 - Sepolture private fuori dal Cimitero

Art. 50 - Disposizioni generali - Vigilanza

Art. 51 - Ricezione nel cimitero

Art. 52 - Ampliamento del Cimitero - Disposizioni generali

Art. 53 - Zone di rispetto

Art. 54 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO II - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 55 - Camera mortuaria

Art. 56 – Ossario comune e cinerario comune

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 57 - Disposizioni generali

Art. 58 - Inumazione

Art. 59 – Lapidi

Art. 60 - Tumulazione

Art. 61 - Tumulazione provvisoria

Art. 62 – Tumulazione salme persone conviventi more uxorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 63 – Disposizioni generali

Art. 64 - Esumazioni ordinarie

Art. 65 - Avvisi di scadenza per esumazioni e estumulazioni ordinarie

Art. 66 - Esumazioni straordinarie

Art. 67 - Estumulazioni

Art. 68 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 69 - Resti ossei

Art. 70 - Oggetti da recuperare

Art. 71 - Disponibilità dei materiali

Art. 72 – Rifiuti da esumazione e da estumulazione

Art. 73 – Rifiuti provenienti da altre attività commerciali

TITOLO III - CREMAZIONE

CAPO I - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 74 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 75 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

Art. 76 - Modalità di destinazione delle ceneri

Art. 77 – Tumulazione delle ceneri

Art. 78 – Inumazione delle ceneri

Art. 79 - Affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 80 – Modalità di conservazione delle ceneri affidate per la custodia in abitazioni private

Art. 81 – Dispersione delle ceneri nel territorio di Frossasco

Art. 82 – Cinerario comune

Art. 83 - Senso comunitario della morte

Art. 84 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni

TITOLO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 85 - Orario

- Art. 86 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 87 – Divieti speciali
- Art. 88 - Riti funebri
- Art. 89 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi
- Art. 90 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 91 – Materiali ornamentali

TITOLO V - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO

- Art. 92 – Sepolture private
- Art. 93 – Durata delle concessioni
- Art. 94 - Modalità di concessione per i loculi
- Art. 95 - Modalità di concessione per le cellette
- Art. 96 - Modalità di concessione per le aree
- Art. 97 – Manutenzione delle aree
- Art. 98 – Costruzioni dell'edicola funeraria – termini
- Art. 99 – Divisione, subentri
- Art. 100 – Rinuncia a concessione di loculi e cellette
- Art. 101 - Rinuncia a concessione di aree
- Art. 102 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO II – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 103 – Sepolture private
- Art. 104 – Decadenza
- Art. 105 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 106 – Estinzione

TITOLO VI – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- Art. 107 – Accesso al cimitero
- Art. 108 – Autorizzazioni e permessi di costruzione per edicole funerarie e collocazione di ricordi Funebri
- Art. 109 – Responsabilità
- Art. 110 – Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 111 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 112 – Orario di lavoro
- Art. 113 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 114 – Vigilanza
- Art. 115 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO VII – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

- Art. 116 – Funzioni – Licenza
- Art. 117 – Divieti

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

- Art. 118 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 119 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 120 – Schedario dei defunti
- Art. 121 – Concessioni pregresse
- Art. 122 – Cautele
- Art. 123 – Responsabile del Servizio
- Art. 124 – Sepolture private a tumulazioni progressive – Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 125 – Violazioni al presente regolamento
- Art. 126 – Rinvio dinamico
- Art. 127 – Norma finale

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, manutenzione ed ampliamento dei Cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Il presente regolamento è formulato in attuazione delle disposizioni contenute:

- nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- nel D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254;
- nelle Leggi Regione Piemonte n. 5 del 15/3/2001, n. 20 del 31/10/2007, come modificata dalla L.R. 3/2015, n. 15 del 25/6/2008 e n. 15/2011;
- nelle circolari Regione Piemonte prot. n. 3560 del 18/3/1998, n. 3/AMB/SAN del 25/7/2005 e n. 1/SAN/FEL del 13/10/2008;
- nelle D.G.R. Piemonte n. 115-6947 del 5/8/2002, n. 25-8503 del 24/2/2003 e n.13-7014 del 13/1/2014;
- nel D.P.G.R. n.7/R dell'08/8/2014;
- nella Deliberazione del Consiglio Regionale n.61 del 17.03.2015.

Art. 2 – Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) *feretro*: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risultante di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) *inumazione*: la sepoltura della salma nella nuda terra, in campo comune o in concessione;
- c) *tumulazione*: la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d) *traslazione*: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in altro Comune;
- e) *esumazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- f) *estumulazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) *celletta ossario*: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) *ossario comune*: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) *nicchia/celletta cineraria*: manufatto, delle dimensioni minime di m 0,30 x 0,30 x 0,50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- j) *cinerario comune*: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;
- k) *coniuge*: marito o moglie a seguito di matrimonio. Le disposizioni che si riferiscono a coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nel testo del presente regolamento si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso come stabilito ai sensi dell'art.1 c.2 della L.76/2016.

Art. 3 - Competenze

1. Le funzioni comunali in materia di polizia mortuaria si distinguono in funebri, cimiteriali e di

cremazione. Le funzioni funebri comprendono la gestione dei depositi di osservazione e delle camere mortuarie, il trasporto funebre ed i trattamenti sul cadavere connessi allo stesso trasporto, le operazioni materiali di inumazione e tumulazione. Le funzioni cimiteriali riguardano l'esumazione, l'estumulazione, la traslazione dei feretri, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l'ampliamento dei cimiteri e dei relativi impianti, le concessioni cimiteriali.

2. Gli Uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

4. Spettano al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, ai sensi dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al punto precedente il Sindaco si avvale della Azienda Sanitaria locale competente per territorio per la tutela degli interessi igienico-sanitari e dell'ARPA per quelli di tipo ambientale.

Art. 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme dal consentito di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 5 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti tutti quei servizi di interesse pubblico che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria, la cui gratuità deriva da disposizioni di legge e cioè:

a) il servizio di osservazione dei cadaveri;

b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme di persone decedute in seguito a qualsiasi evento sulla pubblica via o in luogo pubblico nel territorio comunale oppure non identificate, individuate dal successivo articolo 21;

c) l'uso delle celle frigorifere comunali, ove presenti;

d) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;

e) la fornitura del feretro e la sepoltura (inumazione in campo comune) ovvero la dispersione delle ceneri nel cinerario comune, limitatamente alle salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa oppure per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone od Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 25.

2. Tali servizi dovranno essere erogati gratuitamente ai cittadini deceduti sul territorio comunale.

Art. 6 - Servizi a pagamento

1. Tutti quei servizi che non rientrano nell'elenco disposto dall'articolo 5 del presente regolamento

sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale sulla base delle norme vigenti.

2. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti nei cimiteri, ben visibili al pubblico:

a) l'orario di apertura o chiusura;

b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 8 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso.

3. Nel caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo il Direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del Dpr n. 396/2000.

Art. 9 – Atto di morte

1. L'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che, a sensi degli artt. 11 e 73 del Dpr n. 396/2000, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.

2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

3. L'Ufficiale dello Stato Civile provvederà, se del caso, agli adempimenti previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del Dpr n. 396/2000.

Art. 10 – Denuncia della causa di morte

1. A norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 1265/1934, i medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal

medico necroscopo di cui al successivo art. 12.

4. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa della morte, osservate le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

6. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 gg., all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

7. L'Azienda Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 11 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona, ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77 e 78 del Dpr 396/2000.

Art. 12 - Medico necroscopo

1. L'Ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico necroscopo, che rilascerà certificato scritto della visita, da allegarsi al registro degli atti di morte.

2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da medici nominati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da esso delegato.

4. I medici necroscopi dipendono per l'attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina e ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 361 e 365 del codice penale.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento e comunque non dopo le 30 ore dal decesso.

Art. 13 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

1. Chi scopre o viene a conoscenza del rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 14 - Autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 del Dpr 396/2000, salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 7 del Dpr 285/1990.

2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, ai sensi dell'art. 2-bis della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, così come modificata dalla L.R. 3/2015, spetta all'Ufficiale dello Stato civile del

comune di decesso.

3. L'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione deve contenere, o recare in allegato, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del Servizio competente in materia o altro dipendente delegato.

Art. 15 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del Dpr 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. I permessi di trasporto e di seppellimento per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile come nati morti, sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 16 – Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.

1. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 del Dpr 254/2003 (arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall'amputazione.

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 17 – Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso.

2. Sono fatti salvi i casi di decapitazione o maciullamento e quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 91/1999 e s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi di organi e trapianti e di tessuti".

Art. 18 – Morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non abbia accertato la morte nei modi previsti dal precedente art. 17, comma 2.

Art. 19 – Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica

dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 20 – Condizioni per l'osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative.

Art. 21 - Deposito di osservazione

1. Il Comune provvede, per il periodo prescritto, al deposito di osservazione, in locali idonei nell'ambito del cimitero, se presenti, delle salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso o antigienico mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio competente in materia o altro dipendente delegato, oppure è disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed il deposito di attrezzi. Gli arredi devono essere confacenti alla dignità del luogo.

4. Le salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, l'accesso alle persone non autorizzate è vietato in questo locale.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale contale funzione.

CAPO IV - FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA

Art. 22 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 23.

2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente nel lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto, come previsto dalla Circolare n. 10 del Ministero della Sanità in data 31/7/1998.

5. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità e indicata sul certificato di morte, le imprese funebri dovranno procedere al confezionamento del feretro conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 e 25 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285. Il cadavere, quindi, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. L'inclusione della malattia infettivo-diffusiva nell'elenco citato dal presente articolo dovrà essere verificata dalle imprese funebri presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio.

6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 23 – Tipi di feretri

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate negli articoli 30, 31, 75 e 77 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. In caso di salma di persona deceduta per malattie infettive comprese nelle classi 1°, 2° e 3° del Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990, destinata all'inumazione in ambito intracomunale, deve sempre essere utilizzato il cofano “*Barriera*” oppure il cofano in “*cellulosa con bordo di legno*” approvati dal Ministero della Sanità, in sostituzione della cassa di zinco, rispettivamente con D.M. 1/2/1997 - 1/2/2002 e 14/4/2007. Se il trasporto è extracomunale rimane obbligatorio l'uso della cassa di zinco a rivestimento del feretro in materiale biodegradabile.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

6. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 24 – Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri

1. Nel disporre della salma, dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, qualora espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine:

- coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all'art. 79 del Dpr 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993)

- figli e genitori,

- gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale,

- gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.

3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.

4. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 del presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.

5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

6. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso.

Art. 25 - Fornitura gratuita del servizio funebre

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto, fornitura di cassa

da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero, per salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. I relativi costi sono interamente a carico del Comune.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.

3. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto l'eventuale servizio funebre, fornito gratuitamente dal Comune, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto.

Art. 26 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione del luogo e della data del rinvenimento e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 27 - Definizione di trasporto funebre

1. Per *trasporto funebre* si intende il trasporto dei cadaveri.

2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

3. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi il prelievo della salma e la movimentazione del feretro eseguiti da personale qualificato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori fino alla consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Art. 28 - Definizione di attività funebre

1. Per *attività funebre* si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti, in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;
- fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- trasporto di cadavere.

2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D. Lgs. 267/2000.

Art. 29 – Servizi e trattamenti funebri

1. I servizi funebri, che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale, devono rispondere a requisiti di decoro e salvaguardare le possibilità di espressione del cordoglio.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 28, comma 1 del presente regolamento, comporta le seguenti attività:

- trasporto della salma per effettuare il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari o del medico necroscopo, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità

giudiziaria;

- assistenza alla composizione della salma;
- fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, tavolino porta-firme, ecc. ove necessario.

3. L'impresa, nello svolgimento dell'attività funebre, assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- arredo camera mortuaria, ove non vietato;
- vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatocosmesi consentite dalla legge;
- fornitura composizioni floreali;
- comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- lavorazione di lapidi;
- altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore. L'impresa rende al mandante conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Art. 30 – Modalità del trasporto funebre e dell'attività funebre

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, dalle disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria vigenti e, nell'ambito comunale, dalle norme del presente regolamento.

2. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

4. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla L. 86/1990.

5. Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

6. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e, conseguentemente, propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 31 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri.

2. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Comune, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

3. I cortei funebri debbono, di regola, svolgersi in automobile seguendo la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa o altro luogo di culto e da questi al Cimitero, oppure

dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

4. I cortei funebri, salvo cause di forza maggiore, non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, sarà necessario adottare gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 32 – Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata al personale incaricato del cimitero.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od i suoi resti, anche per trasferimenti entro l'ambito del Comune.

3. Nel caso di trasporto fuori dal Comune, l'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.

4. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

5. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.

6. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso.

Art. 33 – Trasporto in caso di cremazione

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un'unica autorizzazione del Responsabile del Servizio competente in materia, o altro dipendente delegato.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere in altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 34 - Trasporto di cassette di resti ossei

1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio l'utilizzo di autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

2. Può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente in materia o altro dipendente delegato, a condizione di utilizzare un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

5. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 35 - Trasporto di urne cinerarie

1. La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.

2. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto crematorio e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri che può essere svolto con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

Art. 36 – Caratteristiche dei mezzi di trasporto

1. Le autofunebri utilizzate per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciute idonee dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. Le autofunebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. Le autofunebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria ed a quanto stabilito dall'art. 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37 – Locali di custodia dei mezzi di trasporto

1. Le rimesse delle autofunebri debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle autofunebri stesse.
2. I locali adibiti a rimessa di autofunebri verranno utilizzati osservando le eventuali disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio.

Art. 38 - Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio esclusivamente quando si tratti di trasporti fuori Regione, come disposto dalla L.R. Piemonte 15/2008, oppure in caso di trasporti internazionali.
2. L'Azienda Sanitaria Locale esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.

Art. 39 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
 - salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito privo di servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di particolari circostanze sociali o culturali che lo giustifichino.
4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari: in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Art. 40 - Trasporti funebri non istituzionali

1. I trasporti funebri, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, per l'attività istruttoria inerente il rilascio della relativa autorizzazione.
2. Analogamente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, sarà riscosso il diritto per il trasporto dei cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero.

3. I diritti su citati sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 41 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 42 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 43 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte di malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 21 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

6. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Art. 44 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal *passaporto mortuario* previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Responsabile del Servizio competente in materia o da altro dipendente delegato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i..

4. Per l'introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

- certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

5. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra via pec la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui la salma è diretta.

6. Il Responsabile del Servizio competente in materia, o altro dipendente delegato, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 28 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

7. Per l'estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:

- nulla osta, per l'introduzione, rilasciato dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

8. Il Responsabile del Servizio competente in materia, o altro dipendente delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Art. 45 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura dovrà essere indicato oltre ai dati anagrafici del defunto, la nuova destinazione della salma, allegando una dichiarazione del Comune ricevente che attesti la disponibilità della sepoltura.

2. Al decreto è successivamente allegato il verbale chiusura del feretro.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme in arrivo o in partenza per altro Comune possono prima di essere trasportate al Cimitero, sostare presso il luogo di culto per il tempo necessario alla celebrazione del rito religioso.

5. Al Cimitero verrà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 46 - Inadempimenti

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del

presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesto, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.

2. Nel caso in cui la violazione abbia rilevanza penale, verrà inoltrata segnalazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO II CIMITERI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47- Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale dietro corresponsione della relativa tariffa.

Art. 48 – Divisione delle aree in cimitero

1. Il Cimitero comunale comprende:

- aree per inumazione;
- aree per tumulazione (loculi e cellette);
- aree per cappelle private e tombe di famiglia in concessione a tempo determinato e indeterminato;
- ossario comune;
- cinerario comune e Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero, come previsto dalla L.R. Piemonte n. 20/2007.

Art. 49 - Sepolture private fuori dal Cimitero

1. Ove esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori del cimitero, trovano applicazione l'art. 340 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 ed il capo XXI del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. Secondo il disposto della D.G.R. n. 115-6947 del 5/8/2002, recepito dalla L.R. 15 del 25/6/2008, l'assenza del parere non esonera comunque dal rispetto degli altri dettati normativi ed in particolare della necessità che il manufatto sia separato dai centri abitati da una fascia di rispetto analoga a quella prevista per il Cimitero.

Art. 50 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero vengono esercitati dal Sindaco tramite i Servizi comunali, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 di questo regolamento.

3. La manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, spettano al Comune.

4. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a personale esterno espressamente incaricato e devono essere registrate in conformità degli artt. 52, 53 e 81 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

5. Nel caso in cui per effettuare le tumulazioni nelle tombe di famiglia si renda necessario l'uso del montafretri di proprietà comunale, le relative operazioni dovranno essere svolte dal personale incaricato dal Responsabile del Servizio competente, che provvede esclusivamente:

- per le inumazioni e le per le esumazioni, alle operazioni di scavo e ricolmatura della fossa;
- per le tumulazioni e per le estumulazioni, alle opere murarie (apertura e chiusura del loculo);

6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 51 - Ricezione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti e le ceneri di persone:

I) nate nel territorio del Comune di Frossasco;

II) che abbiano risieduto o risiedano nel Comune di Frossasco;

III) che siano o siano state proprietarie di un immobile ad uso residenziale in Frossasco;

IV) che siano coniugi o conviventi "more uxorio" o parenti fino al 2° grado dei soggetti di cui ai numeri precedenti del presente comma;

V) decedute nel territorio del Comune di Frossasco senza alcuna caratteristica di cui ai numeri precedenti del presente comma;

VI) che siano coniugi o conviventi "more uxorio" o parenti fino al 2° grado dei soggetti già seppelliti nel cimitero in campo comune ovvero in loculi o cellette costruiti dal Comune ai sensi della regolamentazione vigente tempo per tempo, ad esclusione dei soggetti di cui ai numeri IV e V del presente comma.

Sono altresì ricevuti e seppelliti all'interno del cimitero i nati morti, i prodotti del concepimento, i prodotti abortivi, le parti anatomiche riconoscibili amputate delle persone di cui ai numeri precedenti del presente comma.

2. Indipendentemente dalle previsioni di cui al precedente comma 1, sono parimenti ricevute le salme, i resti e le ceneri nonché i nati morti, i prodotti del concepimento, i prodotti abortivi, le parti anatomiche riconoscibili amputate delle persone concessionarie di aree ai sensi dell'art. 96 nonché delle persone aventi diritto di sepoltura nelle predette aree.

3. Gli arti anatomici, che per espressa richiesta dell'interessato o dei familiari non siano stati cremati, saranno tumulati in loculi o tombe di famiglia oppure inumati nella zona del campo comune atale uso destinata.

4. Le inumazioni e tumulazioni avverranno nei giorni di lunedì dopo le ore 14,00, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, con esclusione della domenica, dei giorni festivi e della mattinata del giorno successivo al giorno festivo in orari che verranno concordati con il Responsabile del Servizio a seguito di presentazione della relativa domanda.

Art. 52 - Ampliamento del Cimitero - Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie di durata almeno decennale.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure devono essere conformi a quanto dispone il Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quello esistente, devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, ed accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto Dpr 285/1990, nonché agli artt. 58 e 59 del medesimo decreto, per quanto attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione almeno decennale.

5. Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni, sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 53 - Zone di rispetto

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.

3. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere

inferiore a 50 metri.

Art. 54 - Piano regolatore cimiteriale

1. Per la redazione del piano regolatore cimiteriale, per l'ampliamento del cimitero e per la riduzione della fascia di rispetto, si procede a norma degli artt. 54 e seguenti del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente provvederà a redigere un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio per un arco temporale di almeno venti anni.
3. Lo schema del piano è predisposto e formalizzato con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere preventivo dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
4. Nella predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) si terrà conto:
 - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
5. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - campi ad inumazione per fosse comuni per adulti e bambini;
 - campi per la costruzione di cappelle private e tombe di famiglia;
 - tumulazioni individuali in loculi;
 - tumulazioni individuali nelle cellette ossario;
 - tumulazioni individuali nelle cellette cinerario;
 - ossario comune;
 - cinerario comune;
 - area per la dispersione delle ceneri (Giardino delle Rimembranze).
6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria allegata al Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 54 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
7. La revisione del Piano regolatore cimiteriale deve essere effettuata ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti degli elementi presi in considerazione dal Piano medesimo (art. 3 Delibera Consiglio Regione Piemonte n. 61 del 17.03.2015).

CAPO - II - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 55 - Camera mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990, l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento avviene nella camera mortuaria del cimitero, ove idonea al caso, che funge anche da deposito di osservazione.

Art. 56 – Ossario comune e cinerario comune

1. Nel cimitero è istituito almeno un ossario consistente in un manufatto destinato alla raccolta e

alla conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni e per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o provenienti da cimiteri soppressi.

2. La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Nel cimitero è istituito almeno un cinerario dove vengono raccolte e conservate, a tempo indeterminato e in forma promiscua, le ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. c) della L.R. Piemonte 20/2007.

CAPO - III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 57 - Disposizioni generali

1. Le sepolture possono essere per inumazione, allorquando il feretro viene collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione, oppure per tumulazione, allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista nell'atto di concessione.

2. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, raccolte in urne o cassette metalliche.

3. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica. Tali campi vengono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo con soluzione di continuità.

Art. 58 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono comuni le sepolture per inumazioni della durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento.

- sono private le sepolture per inumazioni, di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

2. Alle inumazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 68 a 75 del D.P.R. 285/1990.

Art. 59 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un numero di identificazione progressivo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici

2. A richiesta dei privati, è autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. È consentita la messa a dimora di piantine, fiori ed arbusti sempreverdi purché siano tenuti nel perimetro della fossa.

5. In caso di incuria, abbandono, morte o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

6. In caso di persone non abbienti o di cui la famiglia si disinteressa il Comune provvederà, a proprie spese, alla posa di un cippo, in materiale idoneo, recante l'iscrizione del nome, della data di nascita e della data di morte del defunto.

Art. 60 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi

o cripte - costruite dal Comune, o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per il periodo di tempo indicato nell'atto di concessione, le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo V del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento della Regione Piemonte 7 del 08/08/2012 e s.m.i..

4. Nei loculi possono essere inserite, anche successivamente alla tumulazione del feretro, su richiesta degli interessati, anche cassetine resti o urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni del tumulo, e previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Municipale nel caso di loculi comunali.

5. I loculi e le nicchie sono individuali e il diritto di sepoltura è circoscritto solo ai soggetti indicati nella concessione, fatte salve le previsioni del precedente comma quattro.

Art. 61 - Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente depositato in loculo, previo pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta.

2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculo, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o in base alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di 30 mesi. Il canone di utilizzo, da versare anticipatamente, è calcolato in mesi, con riferimento al periodo compreso tra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione, computando il termine iniziale e finale. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

4. A garanzia degli adempimenti è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio Tecnico, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, disporrà per l'estumulazione straordinaria del feretro e per la sua inumazione in campo comune, previo taglio della cassa in zinco.

6. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti ossei e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

Art. 62 – Tumulazione salme persone conviventi more uxorio

1. E' consentita la tumulazione e inumazione in sepolture private di salme di persone conviventi more uxorio con i concessionari e loro familiari o eredi.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 63 – Disposizioni generali

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento oppure alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture oppure per essere cremati.

Art. 64 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie hanno luogo ogni qualvolta sia necessaria una fossa per una nuova sepoltura, rispettando in ogni caso il turno minimo di dieci anni, di cui all'art. 82 del D.P.R. N. 285/1990.
3. Qualora la salma non sia completamente mineralizzata la salma stessa verrà immediatamente rinumata e non si procederà all'esumazione per un ulteriore periodo non inferiore a 5 anni. Nel caso in cui vengano usate sostanze biodegradanti per favorire il procedimento di mineralizzazione il tempo per l'esumazione potrà essere ridotto a due anni.
4. Le operazioni di esumazione sono verbalizzate dall'incaricato e riportate sul registro cimiteriale.
5. E' compito dell'operatore addetto al cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 65 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendo conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.
3. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Art. 66 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su autorizzazione del Responsabile del Servizio competente in materia, previa richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni straordinarie saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.
4. Se sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'ASL. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Art. 67 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :
 - a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Responsabile del Servizio competente in materia a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta dall'operatore addetto al cimitero. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento può essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, o affidati a ditte esterne, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 68, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 32 del presente Regolamento.

8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono depositi nell'ossario comune, dando avviso ai famigliari in forma scritta, quando è possibile individuarli, e mediante avviso affisso nella bacheca del cimitero.

9. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.

Art. 68 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazione ordinarie sono eseguite gratuitamente. Le esumazioni ordinarie eseguite su richiesta dei familiari, verranno effettuate previo pagamento dell'apposita tariffa.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Art. 69 - Resti ossei

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o celletta.

Art. 70 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Art. 71 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano nella disponibilità del Comune senza alcun indennizzo, corrispettivo o altra prestazione in denaro, che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale

dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, anche in linea collaterale, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, dietro specifica richiesta da inoltrare al Comune, restituiti alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura del Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 72 - Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata, dal Responsabile del Servizio all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Art. 73 - Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti.

TITOLO III CREMAZIONE

CAPO I - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 74 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione è alternativa alla inumazione ed alla tumulazione. Viene eseguita nel forno crematorio individuato nell'atto di autorizzazione.

2. 1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

3. Ai sensi della L.R. n. 20/2007 e s.m.i., l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

4. Il Comune istituisce ai sensi dell'art.2 comma 2 ter della L.R.20/2007 come modificata dalla L.R.3/2015, un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso in vita la propria volontà di cremazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

6. Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la salma.

7. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Per la cremazione di cadavere di cittadino straniero è necessario il "nulla osta alla cremazione" rilasciato dalle Autorità Straniere competenti, in base alle norme dello Stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal Diritto internazionale privato.

Art. 75 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 20/2007, le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell' articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

2. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di

mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10 e D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- permanere nella stessa fossa;
- essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- essere avviati a cremazione.

4. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- permanere nello stesso tumulo;
- essere avviati a cremazione;
- essere inumati in quadrati appositi.

5. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportata l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

6. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

7. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- delle circostanze rilevate;
- del periodo di effettuazione della cremazione;
- del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.

9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

10. L'Ufficiale di stato civile, l'A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

11. La cremazione di resti mortali e di ossa può essere eseguita solo nei forni crematori autorizzati.

Art. 76 - Modalità di destinazione delle ceneri

1. Secondo quanto prescritto dalla Legge n. 130/2001 s.m.i. e dalla Legge Regionale del Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), le ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

2. Ciascuna urna cineraria contiene le ceneri di un solo defunto e porta all'esterno il nome, il cognome, le date di Nascita e di morte. L'urna contenente le ceneri è consegnata sigillata a cura del

soggetto che ha effettuato la cremazione.

3. Le ceneri possono essere:

- tumulate;
- inumate;
- affidate per la custodia in abitazioni private;
- disperse.

Art. 77 - Tumulazione delle ceneri

1. La tumultazione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile.
2. Nei cimiteri comunali, nel rispetto della volontà del defunto, le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere collocate in cellette comunali a pagamento, in cellette ubicate in tomba privata oppure in loculi in cui sia presente o meno un feretro (purché le misure del manufatto lo consentano) nel numero massimo di due. L'autorizzazione può essere rilasciata anche nel caso in cui le ceneri siano state affidate per un determinato periodo di tempo secondo le procedure di cui all'art. 79 del presente regolamento comunale.
3. Nel caso di tumultazione delle ceneri è necessaria la chiusura dell'opera muraria secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i..
4. Il servizio di tumultazione delle ceneri è a titolo oneroso. Si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 78 - Inumazione delle ceneri

1. L'inumazione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile.
2. Nei cimiteri comunali, nel rispetto della volontà del defunto, le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere collocate singolarmente in apposite fosse di aree comunali a pagamento. L'autorizzazione può essere rilasciata anche nel caso in cui le ceneri siano state affidate per un determinato periodo di tempo secondo le procedure di cui all'art. 79 del presente regolamento comunale.
3. Il servizio di inumazione delle ceneri è a titolo oneroso. Si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
4. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non biodegradabile in modo da assicurare l'identità e l'individualità delle ceneri.

Art. 79 - Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge n. 130/2001 e s.m.i. e dalla L.r. Piemonte n. 20/2007 e s.m.i., nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri può essere rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove avviene il decesso ovvero da quello di residenza del defunto.
3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate ovvero disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata o il luogo della dispersione, l'individuazione è posta in capo al coniuge, ovvero, in difetto di questi, al parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.
5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a

maggioranza, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o di individuare il luogo e disperderne le ceneri.

6. La volontà del defunto può essere eseguita, in difetto dei soggetti di cui ai precedenti commi ovvero per sua espressa indicazione: a) dall'esecutore testamentario; b) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; c) dal tutore di minore o interdetto; d) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e limitatamente alle operazioni relative alla dispersione, dal personale autorizzato dal comune.

7. La dispersione o l'affidamento possono essere autorizzate anche per ceneri già tumulate o inumate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.

8. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., deve risultare quanto previsto nei commi precedenti.

9. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 80 - Modalità di conservazione delle ceneri affidate per la custodia in abitazioni private

1. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in abitazioni private, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed infrangibile fornito da chi effettua la cremazione, riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve essere altresì posto in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno, assieme ai dati anagrafici, un sigillo.

2. La conservazione ha luogo unicamente all'interno dell'abitazione dell'affidatario, il quale ne assicura diligentemente la custodia con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e duratura, adottando ogni possibile accorgimento tecnico al fine di garantire che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili aperture o rotture accidentali. Sono altresì vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

3. Qualora l'affidatario si trasferisca in altro Comune è tenuto a comunicare il trasferimento dell'urna sia al Comune di provenienza che al Comune di destinazione.

4. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente nel comune, gli uffici comunali provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso i propri archivi ai fini di possibili controlli e per gli adempimenti in caso di variazione della residenza. E' vietato il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dall'abitazione della persona che si è assunta, all'atto dell'autorizzazione, la responsabilità della loro conservazione.

5. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, diverse dall'affidatario.

6. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciare, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nei cimiteri comunali di residenza o mediante deposito in celletta cineraria, o mediante inumazione della stessa o per la collocazione nel cinerario comune, sostenendone i relativi oneri. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione scritta resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla per la collocazione nei cimiteri comunali, secondo quanto previsto dal comma precedente.

8. L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

a) l'impegno a custodire l'urna all'interno della propria abitazione con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e tale da garantire che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;

b) qualora sia residente fuori dal Comune di Frossasco, di aver adempiuto a comunicare al proprio Comune dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo Comune non ha espresso eventuali dinieghi o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;

- c) l'impegno a comunicare preventivamente all'Ufficio di Stato Civile l'intenzione di mutare la propria residenza, e quindi il trasferimento dell'urna, o all'interno del Comune o in altro Comune; in quest'ultimo caso sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
- d) la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento delle modalità di affidamento;
- e) l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda recedere dall'affidamento.

Art. 81 - Dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Frossasco

1. La dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio comunale è autorizzata nei seguenti luoghi:
 - nei cinerari comuni ed in apposite aree delimitate all'interno dei cimiteri cittadini ed individuate dalla Giunta comunale, senza riduzione dell'area di riserva per le inumazioni di cui all'articolo 58 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.. Nel medesimo provvedimento la Giunta comunale definisce, altresì, le caratteristiche di tali aree, dello spazio dedicato alla posa della segnaletica, nonché le caratteristiche della segnaletica stessa. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri deve essere eseguita dall'incaricato secondo le modalità previste nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, alla presenza del personale di custodia del cimitero e secondo le indicazioni da questo impartite e previo accertamento della titolarità della persona che esegue l'operazione. L'avvenuta dispersione deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, uno dei quali deve essere conservato dall'incaricato della dispersione e l'altro deve essere consegnato all'addetto della custodia del cimitero;
 - in aree private, fuori dal centro abitato ad una distanza di almeno 200 metri da qualsiasi insediamento. La dispersione deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari; è fatto divieto agli stessi, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. E' vietata la dispersione in aria (al vento). La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
4. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cinerari comuniprevisti nei cimiteri.
5. I soggetti autorizzati alla dispersione nel cimitero di Frossasco da ufficiali dello Stato Civile di altro comune devono ritirare il verbale delle operazioni presso l'Ufficio Cimiteri ed in tale occasione concordare il giorno e l'ora della dispersione.
6. La dispersione delle ceneri nei cimiteri cittadini è soggetta al pagamento di una tariffa stabilita con provvedimento della Giunta comunale. Il pagamento è dovuto anche nel caso in cui l'autorizzazione venga rilasciata da ufficiali di Stato Civile di altro comune e deve essere corrisposta dall'incaricato prima del ritiro del verbale delle operazioni di cui al comma precedente.
7. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione con le leggi regionali ad i singoliregolamenti comunali.
8. L'esecutore della dispersione delle ceneri, al momento della richiesta ha l'obbligo di dichiarare:
 - a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
 - b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
 - c) che l'area privata, che si trova nell'ambito del Comune di Frossasco, è situata fuori dal centro abitato;
 - d) di aver preventivamente comunicato al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo Comune non ha espresso eventuali dinieghi o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
 - e) di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei

cadaveri degli associati.

9. L'esecutore della dispersione dovrà comunque riconsegnare all'Ufficio Cimiteri entro 7 giorni dall'avvenuta dispersione, una delle due copie del verbale delle operazioni eseguite, consegnato dall'Ufficiale dello Stato Civile unitamente all'autorizzazione. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata da altro comune, l'esecutore della dispersione dovrà ritirare presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Pinerolo il verbale, a garanzia del regolare svolgimento delle operazioni.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento all'art. 4 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007.

Art. 82 - Cinerario comune

1. E' un manufatto destinato ad accogliere in forma indistinta le ceneri risultanti dalla cremazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ossa umane per volontà espressa in vita dal defunto o nel caso in cui i familiari non ne abbiano richiesta altra collocazione.

Art. 83 - Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 130/2001 e s.m.i., il Comune provvede ad annotare i dati anagrafici del defunto in un apposito spazio a ciò dedicato, all'interno dei cimiteri comunali.

2. Gli oneri per la realizzazione dell'annotazione di cui al punto precedente sono a carico dei richiedenti e sono corrisposti al momento della presentazione dell'istanza. Per le autorizzazioni rilasciate da altri comuni, gli oneri devono essere corrisposti dall'affidatario delle ceneri al momento del ritiro dell'autorizzazione o dall'esecutore della dispersione al momento del ritiro del verbale delle operazioni di dispersione.

Art. 84 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni

1. Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri devono essere annotate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile.

2. Nel registro vanno annotati:

- l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- il luogo di dispersione delle ceneri.

TITOLO IV POLIZIA DEI CIMITERI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 85 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale affisso alla porta del cimitero e stabilito dal Sindaco.

Art. 86 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può solo entrare a piedi, fatta eccezione per speciali mezzi ad uso di persone invalide e mezzi di servizio.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in

contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni dodici quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 87 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione dell'luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;

m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 88 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

Art. 89 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nel campo comune possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previamente autorizzati dal Responsabile del Servizio. Le opere autorizzate devono essere eseguite, a pena di decadenza, entro 1 anno dalla data di autorizzazione.

2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

3. Sulla lapide le scritte devono essere limitate all'indicazione di nome, cognome, data di nascita e morte ed eventuale versetto. Di tutto ciò deve essere data comunicazione scritta all'Ufficio tecnico.

4. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

5. Sulle tombe è consentita la coltivazione di fiori, di arbusti e di altre specie vegetali, purché costantemente tenute in ordine e ad altezza non superiore a cm. 40. Ogni altra coltivazione è vietata

in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 90 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, l'amministrazione li farà togliere e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 91 - Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, le pietre tombali, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1. verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dagli artt. 73 e 110 del presente Regolamento in quanto applicabili.

TITOLO V CONCESSIONI CAPO I TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO

Art. 92 - Sepolture private

1. Per le sepolture private può essere concesso nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale l'uso di loculi costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali in loculi,
 - b) sepolture in cellette ossario o cinerarie;
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di concessione come stabilito dal Comune con proprio provvedimento.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata della concessione e la data di decorrenza della stessa;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, il riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Art. 93 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 (novantanove) anni, dalla data di stipula dell'atto di concessione, per le aree destinate all'edificazione di edicole funerarie per famiglie e collettività;
 - b) in 50 (cinquanta) anni, dalla data di stipula dell'atto di concessione, per i loculi e le cellette;
3. Alla scadenza delle concessioni il Comune rientra in possesso delle aree e pone i resti mortali nell'ossario comune. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione, vigente al momento del rinnovo della concessione stessa.

Art. 94 - Modalità di concessione per i loculi

1. I loculi cimiteriali costruiti dal Comune sono dati in concessione per la tumulazione delle persone di cui all'art. 51 comma 1.
2. (Abrogato).
3. In ogni loculo potrà essere tumulata una sola salma. Nel loculo in cui sia presente o meno un feretro è consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e/o di urne cinerarie di coniugi, conviventi more uxorio, parenti fino al 2° grado nel numero massimo di 2 cassette/urne salvaguardando lo spazio necessario per la tumulazione del feretro.
4. Nei loculi non potranno essere tumulate, neppure in via provvisoria, salme di persone diverse da quelle indicate nell'atto di concessione.
5. L'assegnazione dei loculi avviene in ogni tempo secondo la disponibilità, tramite scelta delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità, la data di richiesta della concessione.
6. La concessione d'uso di loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. In deroga a quanto disciplinato dai precedenti commi, quando il numero di loculi disponibili sarà limitato a 20 (venti), gli stessi verranno concessi solo per la tumulazione di persone decedute, fermo restando quanto stabilito al comma 1) del presente articolo.
9. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali, con saldo al termine della costruzione.
10. Le tariffe di concessione dei loculi vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.
11. Il loculo viene concesso fornito di lapide e portafiori senza epigrafe. È consentita, in alternativa al portafiori, l'apposizione di un fregio ornamentale delle dimensioni massime in altezza di cm 45 e di spessore non oltre i 10 cm. L'ingombro totale del fregio non può coprire più di un terzo la lastra di chiusura. Il fregio deve essere realizzato in bronzo. È possibile sostituire il portafiori (o fregio ornamentale) o aggiungere una luminaria dotata di propria autonomia e quindi non collegata alla rete elettrica. Fregio e luminaria sono a totale cura e spesa del concessionario.
12. L'epigrafe dovrà essere realizzata a cura e spese del concessionario o degli eredi e dovrà riportare le generalità e la data di nascita e di morte del defunto.
13. Le scritte dell'epigrafi devono essere realizzate con lettere e numeri simili a quelli delle lapidi già esistenti.

Art. 95 - Modalità di concessione per le cellette

1. Le cellette costruite dal Comune sono date in concessione esclusivamente per la tumulazione di resti o di ceneri delle persone di cui all'art. 51, comma 1.
- 1bis. In ogni celletta in cui siano presenti o meno cassette/urne metalliche contenenti resti mortali

e/o ceneri è consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e/o di urne cinerarie del coniuge, convivente more uxorio, parenti fino al 2° grado della persona individuata quale utilizzatore nell'atto di concessione della celletta medesima, nel numero massimo di 2 cassette/urne, salvaguardando lo spazio necessario per la tumulazione dei resti o delle ceneri della stessa.

2. Nelle cellette non potranno essere tumulate, neppure in via provvisoria, resti o ceneri di persone diverse da quelle indicate nell'atto di concessione e di quelle di cui al precedente comma 1 bis.

3. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e/o di urne cinerarie per consentire l'abbinamento di resti di congiunti ivi tumulati, anche in deroga a quanto riportato sull'atto di concessione, fino all'esaurimento della capienza.

4. L'assegnazione delle cellette avviene in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità, la data di richiesta della concessione.

5. La concessione d'uso delle cellette non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. In deroga a quanto disciplinato dai precedenti commi, quando il numero delle cellette disponibili sarà limitato a 20 (venti), gli stessi verranno concessi solo per la tumulazione di persone decedute, fermo restando quanto stabilito al comma 1) del presente articolo.

8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali, con saldo al termine della costruzione.

9. Le tariffe di concessione delle cellette vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

10. La celletta viene concessa fornita di lapide e portafiori senza epigrafe. È consentita, in alternativa al portafiori, l'apposizione di un fregio ornamentale delle dimensioni massime in altezza di cm 45 e di spessore non oltre i 10 cm. L'ingombro totale del fregio non può coprire più di un terzo la lastra di chiusura. Il fregio deve essere realizzato in bronzo. È possibile sostituire il portafiori (o fregio ornamentale) o aggiungere una luminaria dotata di propria autonomia e quindi non collegata alla rete elettrica. Fregio e luminaria sono a totale cura e spesa del concessionario.

11. L'epigrafe dovrà essere realizzata a cura e spese del concessionario o degli eredi e dovrà riportare le generalità e la data di nascita e di morte del defunto.

12. Le scritte dell'epigrafi devono essere realizzate con lettere e numeri simili a quelli delle lapidi già esistenti.

Art. 96 - Modalità di concessione per le aree

1. Le aree per la costruzione di edicole funerarie possono essere concesse a persone fisiche residenti e non residenti per sé e per la propria famiglia. Possono, inoltre essere concesse al Legale Rappresentante di comunità, associazioni o ordini religiosi, per la realizzazione di sepolture destinate ad accogliere le salme di persone facenti parte della comunità, associazione o ordine.

2. Con deliberazione della Giunta comunale saranno stabilite le tariffe per la concessione delle aree. La Giunta comunale può stabilire delle tariffe differenziate per residenti e non residenti.

3. Hanno diritto di sepoltura nella tomba di famiglia edificata sulle aree concesse:

- il concessionario ed il coniuge;
- gli ascendenti in linea retta fino al 2° del concessionario e del coniuge ed i rispettivi coniugi;
- i discendenti in linea retta fino al 2° grado del concessionario e del coniuge ed i rispettivi coniugi;
- il convivente o la convivente more uxorio degli aventi diritto di cui sopra;
- i fratelli e le sorelle celibi o nubili del concessionario e del coniuge;
- le persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario;
- il concessionario e le persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto

di concessione

4. Il concessionario può richiedere, al momento della prenotazione o della richiesta di concessione, che il diritto d'uso della sepoltura sia esteso a persone diverse da quelle indicate nel comma 3 del presente articolo. In tal caso, l'estensione del diritto d'uso ed il nominativo del beneficiario o dei beneficiari vengono espressamente indicati nel contratto di concessione.
5. L'estensione del diritto d'uso a persone diverse da quelle indicate nel comma 3 del presente articolo, qualora non richiesta al momento della prenotazione o della richiesta di concessione, può essere richiesta e motivata in qualsiasi momento dal concessionario, dal suo coniuge o dai suoi discendenti in linea retta aventi il diritto d'uso della sepoltura. La richiesta viene accolta, con determinazione del Responsabile del Servizio, compatibilmente con la disponibilità di sepolture all'interno della tomba di famiglia.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra elencati.
7. L'assegnazione delle aree avviene in ogni tempo secondo la disponibilità, per ordine progressivo, osservando come criterio di priorità, la data di richiesta della concessione.
8. Quando il numero di aree disponibili sarà limitato a 10 (dieci), le assegnazioni di concessione potranno essere effettuate solo a favore di persone residenti.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'area, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.
10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
11. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 97 - Manutenzione delle aree

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti al rimborso della spesa in ragione del numero dei posti in concessione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del dovuto, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 98 - Costruzione dell'edicola funeraria - Termini

1. Le concessioni in uso di aree di cui all'art. 96 impegnano il concessionario alla presentazione, entro il termine di dodici mesi, della domanda per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell'edicola funeraria, pena la decadenza della concessione dell'area. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
2. Qualora l'area non fosse ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Art. 99 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del Servizio, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. Al fine di consentire al Comune di individuare un referente per le comunicazioni inerenti la concessione, nel caso di decesso del concessionario è fatto obbligo agli aventi causa di comunicare entro sei mesi, il nominativo e l'indirizzo del referente designato.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo in persona ritenuta idonea, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 96, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione o 20 anni, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 100 - Rinuncia a concessione di loculi e cellette

1. Il concessionario o suoi aventi causa possono richiedere la retrocessione al Comune dei loculi o cellette avute in concessione.

2. Gli aventi causa possono richiedere la retrocessione solo nel caso in cui il concessionario ed il luiconiuge siano deceduti; in tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi causa, e l'eventuale rimborso del corrispettivo di concessione, disposto ai sensi dei successivi commi, sarà suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi causa, salvo accordi diversi tra gli aventi causa stessi, risultanti da atto scritto.

3. In caso di richiesta di retrocessione, il concessionario o suoi aventi causa dovranno provvedere a proprie spese alla estumulazione delle salme e dei resti tumulati garantendo una decorosa sepoltura privata.

4. L'Ente accoglie la richiesta di retrocessione con determinazione del Responsabile del Servizio, disponendo il rimborso del corrispettivo di concessione a suo tempo corrisposto, al netto delle spese contrattuali, con le seguenti decurtazioni:

- retrocessione tra il primo e il decimo anno: decurtazione del 20% del corrispettivo di concessione pagato;

- retrocessione tra l'undicesimo e il ventesimo anno: decurtazione del 40% del corrispettivo di concessione pagato;

- retrocessione tra il ventunesimo e il trentesimo anno: decurtazione del 60% del corrispettivo pagato per la concessione

- retrocessione dopo il trentesimo anno decurtazione dell'80% del corrispettivo pagati per la concessione.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 101 - Rinuncia a concessione di aree

1. Il concessionario o i suoi aventi causa possono richiedere la retrocessione al Comune

dell'area avuta in concessione.

2. Gli aventi causa possono richiedere la retrocessione solo nel caso in cui il concessionario ed il di lui coniuge siano deceduti; in tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi causa, e l'eventuale rimborso del corrispettivo di concessione, disposto ai sensi dei successivi commi, sarà suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi causa, salvo accordi diversi tra gli aventi causa stessi, risultanti da atto scritto.

3. La retrocessione potrà essere richiesta dal concessionario o dai suoi aventi causa, decorsi almeno 10 anni dalla data della concessione, o nel caso in cui siano state tumulate delle salme, dopo 25 anni dalla data dell'ultima sepoltura effettuata.

4. In caso di richiesta di retrocessione, il concessionario o suoi aventi causa dovranno provvedere a proprie spese alla estumulazione delle salme e dei resti tumulati garantendo una decorosa sepoltura privata.

5. L'Ente accoglie la richiesta di retrocessione con determinazione del Responsabile del Servizio, disponendo il rimborso del corrispettivo di concessione a suo tempo corrisposto, al netto delle spese contrattuali, con le seguenti decurtazioni:

- retrocessione tra il decimo e il venticinquesimo anno: decurtazione del 20% del corrispettivo di concessione pagato;

- retrocessione tra il ventiseiesimo e quarantesimo anno: decurtazione del 40% del corrispettivo di concessione pagato;

- retrocessione tra il quarantunesimo e il sessantesimo anno: decurtazione del 60% del corrispettivo pagato per la concessione;

- retrocessioni oltre il cinquantacinquesimo anno di validità della concessione nessun rimborso.

6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 102 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Non è previsto alcun rimborso per l'eventuale manufatto realizzato sull'area oggetto di retrocessione.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 103 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 104 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per ladurata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base all'accertamento dei relativi presupposti.

Art. 105 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 106 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO VI - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 107 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 108 - Autorizzazioni e permessi di costruzione per edicole funerarie e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche

contenute nel presente Regolamento e nel Piano Regolatore Cimiteriale vigente.

2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
4. In ogni caso, qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Art. 109 - Responsabilità

1. I concessionari delle aree sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 110 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione delle edicole funerarie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 111 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 112 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da valutare con il Responsabile del Servizio.

Art. 113 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 114 - Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei

provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 115 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VII – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI CAPO I – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 116 - Funzioni - Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 117 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE
CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 118 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, esecutiva, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel Cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 119 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 - 53 del D.P.R.10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediantestrumenti informatici.

Art. 120 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, sedel caso, con mezzi informatici.
2. Il Responsabile del Servizio terrà annotati per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortalisono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art. 121 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 122 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, pietre tombali, lapidi, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che neconsegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 123 - Responsabile del Servizio

1. Spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2.Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 124 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 125 - Violazioni al presente regolamento

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi del D. Lgs. 267/00.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non esclude eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso.

Art. 126 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 127 – Norma finale

1. Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le norme precedenti ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.